ALLEGATO (A)

COMUNE DI COMISO

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

(IMU e TARI)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative della:

“Procedura straordinaria mediante ravvedimento operoso rafforzato” (di seguito **“Ravvedimento Speciale”**).

2. La procedura consente la regolarizzazione spontanea di violazioni relative a:

- IMU
- TARI

La presente procedura non costituisce definizione agevolata né sanatoria, in quanto non comporta riduzioni delle sanzioni o degli interessi rispetto al ravvedimento operoso ordinario, ma introduce esclusivamente modalità di adempimento rateale e assistito.

Art. 2 – Finalità

1. Il ravvedimento speciale è finalizzato a:

- favorire l’adempimento spontaneo;
- incrementare la riscossione;
- ridurre il contenzioso;
- agevolare contribuenti in difficoltà.

2. La misura è attuata nel rispetto:

- dei principi di legalità;
- della normativa statale vigente;
- dei principi di collaborazione e buona fede.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Sono definibili:

- omessi o insufficienti versamenti;
- tardivi versamenti;
- violazioni dichiarative sanabili.

2. Sono esclusi:

- atti di accertamento già notificati e divenuti definitivi;
- posizioni già oggetto di riscossione coattiva, salvo diversa deliberazione.

Art. 4 – Determinazione delle somme dovute

1. Il contribuente è tenuto al pagamento di:

- tributo dovuto;
- interessi legali;
- sanzione determinata ai sensi del presente articolo.

2. La procedura di ravvedimento speciale costituisce istituto autonomo di regolarizzazione assistita, caratterizzato dalla possibilità di pagamento rateale. La misura della sanzione è determinata in modo da assicurare equilibrio tra l'interesse pubblico alla riscossione e il beneficio finanziario riconosciuto al contribuente mediante la rateizzazione.
3. La sanzione è determinata in conformità al sistema del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento alla concreta tempistica della violazione.
4. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e favorire la definizione delle posizioni, il Comune assume, quale **criterio standard di determinazione**, una misura percentuale pari al **5% del tributo**, da intendersi quale valore di riferimento operativo.
5. In ogni caso:

- la misura della sanzione, pur potendo risultare superiore a quella derivante dal ravvedimento ordinario, deve mantenersi proporzionata rispetto ai benefici della rateizzazione concessa.
- qualora la misura derivante dall'applicazione del ravvedimento operoso ordinario risulti superiore al 5%, si applica quest'ultima.

6. La determinazione della sanzione avviene nel rispetto dei principi di:

- legalità;
- proporzionalità;
- collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

Art. 5 – Interessi

Gli interessi gli interessi sono determinati e applicati nella misura del tasso legale vigente pro tempore, con calcolo giorno per giorno e non possono essere oggetto di riduzione, salvo quanto previsto da norme statali.

Art. 6 – Rateizzazione

1. Il pagamento può avvenire:

- in unica soluzione;
- oppure in forma rateale.

2. Rateizzazione:

- fino a **24 rate costanti mensili**
- **rata minima: € 100**
- **interessi di rateizzazione pari al tasso legale + 2%** computati sulle rate successive alla prima.

3. Premialità:

- Per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune gli interessi di rateizzazione computati sulle rate successive alla prima sono determinati in misura pari al tasso legale vigente;
- Per i contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'applicazione della misura gli interessi di rateizzazione computati sulle rate successive alla prima sono determinati in misura pari al tasso legale vigente;
- La misura premiale di riduzione del tasso d'interesse di rateizzazione opera in presenza di entrambi i requisiti richiesti (elezione di domicilio digitale - assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura).

4. Ai fini del presente regolamento, la rateizzazione si perfezionerà con il pagamento della **prima rata** che dovrà essere comprensiva dell'intero ammontare della sanzione determinata ai sensi del presente regolamento e degli interessi legali per il periodo di ritardato pagamento. Il pagamento della prima rata rileva esclusivamente ai fini dell'accesso al beneficio producendo effetti sospensivi, restando il perfezionamento del ravvedimento subordinato alla regolare esecuzione integrale del piano di pagamento.

5. Il beneficio si consolida esclusivamente con il pagamento integrale delle somme dovute.

6. La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di **una rata entro il termine di pagamento della rata successiva.**

7. Conseguenze in caso di decadenza:

- perdita dei benefici;
- recupero del residuo con sanzione ordinaria.

Art. 7 – Modalità di adesione

1. Il contribuente può aderire mediante apposita istanza:

- su modello predisposto dal Comune;
- pagamento della prima rata.

---

2. L'ufficio:

- verifica la correttezza;
- comunica eventuali integrazioni.

Art. 8 – Attività dell'Ufficio Tributi

1. Il Comune:

- predispone conteggi personalizzati;
- invia comunicazioni bonarie;
- mette a disposizione modelli precompilati.

2. Le comunicazioni:

- non costituiscono atti impositivi;
- favoriscono la compliance.

Art. 9 – Effetti dell'adesione

1. L'adesione alla procedura comporta che l'ufficio orienta la propria attività ai principi di collaborazione e tiene conto dell'avvenuta adesione ai fini della programmazione delle attività istruttorie;

2. Con il pagamento integrale la posizione è definita.

Art. 10 – Coordinamento con altri istituti

1. Il ravvedimento speciale:

- costituisce modalità alternativa di regolarizzazione rispetto al ravvedimento ordinario per le medesime violazioni;
- può essere attivato dal contribuente prima dell'avvio dell'attività accertativa relativa alle medesime violazioni.

2. Resta ferma la facoltà del contribuente di avvalersi del ravvedimento ordinario in luogo della presente procedura.

Art. 11 – Durata della misura

1. Il ravvedimento speciale è attivo per **6 mesi dalla pubblicazione della delibera e, in ogni caso, fino al 31.12.2026.**

2. Il termine **NON** può essere prorogato.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente Regolamento:

- non possono comportare riduzioni di sanzioni in contrasto con la normativa statale.

2. In caso di incompatibilità:

- prevale la normativa statale.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore:

- dalla data di esecutività della delibera.